



Circolare n. 802

Interventi di recupero edilizio volti al risparmio energetico - Comunicazione all'ENEA

Per gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie del 50% (art. 16-bis TUIR) ultimati a decorrere dall'1/1/2018 deve essere presentata apposita comunicazione all'ENEA.

Per gli interventi che si sono conclusi dall'1.1.2018 al 21.11.2018 la comunicazione all'ENEA deve essere effettuata entro il **19.2.2019**.

Per gli interventi conclusi dal 22.11.2018, l'invio deve avvenire **entro 90 giorni** dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

Per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione **degli interventi edilizi** (inclusi gli interventi antisismici) **e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie del 50%** (art. 16-bis TUIR), la Legge di Bilancio 2018, **ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica** (Ecobonus).

La comunicazione all'ENEA deve essere inviata soltanto per gli interventi di recupero che sono anche volti al risparmio energetico e non per tutti gli interventi di recupero di cui all'art. 16-bis del TUIR.

La disposizione è entrata in vigore l'1.1.2018; la nuova comunicazione all'ENEA deve quindi essere trasmessa in relazione **agli interventi ultimati a decorrere dall'1.1.2018**.

Dal 21.11.2018, l'ENEA ha messo online il sito attraverso il quale è possibile trasmettere i dati relativi agli interventi di recupero edilizio (che permettono di fruire della detrazione IRPEF del 50% ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR) **che determinano un**

risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia.

Si tratta di interventi diversi da quelli che consentono di beneficiare della detrazione IRPEF/IRES del 65-50% ai sensi dei c. 347-349 dell'art. 1 della L. 296/2006.

Nello specifico, devono essere comunicati i dati degli interventi indicati nella tabella allegata.

Analogamente a quanto previsto per le detrazioni derivanti dagli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, **la trasmissione dei dati all'ENEA deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo**.

Per gli interventi che si sono conclusi (come da collaudo delle opere, dal certificato di fine dei lavori o da dichiarazione di conformità) **dall'1.1.2018 al 21.11.2018 la comunicazione all'ENEA deve essere effettuata entro il 19.2.2019**.

Per gli interventi conclusi dal 22.11.2018, l'invio deve avvenire **entro 90 giorni** dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti
STUDIO PENTA



Allegato

Serramenti comprensivi di infissi	<ul style="list-style-type: none"> • riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi delimitanti gli ambienti riscaldati con l'esterno e i vani freddi
Coibentazioni delle strutture opache	<ul style="list-style-type: none"> • riduzione della trasmittanza delle strutture opache verticali (pareti esterne) ovvero che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno • riduzione della trasmittanza delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi • riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti delimitanti gli ambienti riscaldati con l'esterno, i vani freddi e il terreno
Installazione o sostituzione di impianti tecnologici	<ul style="list-style-type: none"> • installazione di collettori solari (solare termico) per produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento ambienti • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per riscaldamento ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto • sostituzione di generatori di calore con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell'impianto • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto • microcogeneratori ($P_e < 50 \text{kWe}$) • scaldacqua a pompa di calore • generatori di calore a biomassa • sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze • installazione di sistemi di termoregolazione e <i>building automation</i> • impianti fotovoltaici
Elettrodomestici (solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dall'1.1.2017 al fine di fruire del c.d. "bonus mobili")	<ul style="list-style-type: none"> • forni • frigoriferi • lavastoviglie • piani cottura elettrici • lavasciuga • lavatrici <p>Tali elettrodomestici per beneficiare del c.d. "bonus mobili" devono essere di classe non inferiore alla A+ (A per i forni).</p>